

Legge Quadro di Disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri di immersione e dei centri di addestramento subacqueo".

art. 1 (Finalità)

La presente legge disciplina l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea. Stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento delle attività di centro d'immersione subacquea e di centro di addestramento subacqueo e disciplina l'attività subacquea turistica e ricreativa organizzata dalle associazioni senza scopo di lucro.

art. 2 (Definizioni)

Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività compatibili con la osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme e modalità e, se effettuate con autorespiratore, entro i limiti della curva di sicurezza, che non comportino soste obbligatorie di decompressione ed a profondità non superiori a quaranta metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.

E' esclusa da dette attività la pesca subacquea. Tali attività devono essere ecosostenibili e volte alla salvaguardia dell'ambiente.

E' istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi, le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, in tutte le sue specializzazioni, esercitata anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante l'immersione, nei limiti di cui al comma 1.

E' guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo, assiste l'istruttore nell'addestramento dei singoli o gruppi e accompagna singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, che attestino l'addestramento almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l'ausilio di attrezzi atti a consentire la respirazione durante le immersioni, nei limiti di cui al comma 1.

Per brevetto subacqueo a fini turistico-ricreativi si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi, inserita nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Sono organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea a scopi turistici le imprese o associazioni a diffusione nazionale o internazionale, sia italiane che straniere, che prevedano come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione ed addestramento per l'esecuzione di immersioni subacquee a scopo turistico.

Le organizzazioni didattiche esercitano la loro attività statutaria sotto la loro responsabilità e con la vigilanza delle regioni territorialmente competenti.

E' centro d'immersione subacquea un'impresa che opera nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività subacquea turistica e ricreativa, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che nonché il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

E' centro di addestramento subacqueo una impresa che offre supporto all'apprendimento ed alla pratica dell'attività subacquea turistica e ricreativa. In virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo, strumentale e sulla base di standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e di chi li applica, nonché il totale rispetto dell'ambiente subacqueo e non.

Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica.

art. 3 (Autorizzazioni)

L'esercizio delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è condizionato all'iscrizione negli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee ed è svolta: all'interno dei centri d'immersione subacquea e di addestramento subacqueo autorizzati; all'interno delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 8;

art. 4 (Elenchi regionali)

Le regioni predispongono gli elenchi regionali degli istruttori subacquei e delle guide subacquee. Possono iscriversi all'elenco tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Le regioni definiscono le modalità di gestione dei medesimi elenchi, nonché eventuali norme transitorie per la fase di prima applicazione della presente legge. Una specifica sezione dell'elenco è riservata all'iscrizione delle organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea, sia italiane che straniere, con attività consolidata e documentata,

anche nell'ambito dell'Unione europea, i cui percorsi formativi abbiano i requisiti previsti alla lettera e) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 5.

art. 5 (Requisiti di iscrizione agli elenchi regionali) delle guide subacquee gli aspiranti all'esercizio della attività debbono possedere i seguenti requisiti:

maggiore età; cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

Sono equiparati i cittadini extra-comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, ovvero della legge 6 marzo 1998 n.40; godimento dei diritti civili e politici; diploma di scuola dell'obbligo o, per titoli conseguiti, brevetto, rispettivamente di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica, sia italiana che straniera, iscritta negli elenchi regionali di cui all'articolo 4, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base, un addestramento teorico-pratico comprendente: tecniche e teoria di immersioni speciali; tecniche e teoria di salvamento e primo soccorso specifiche per l'immersione subacquea, con particolare riferimento alla rianimazione cardiocircolatoria, nonché nozioni di fisiopatologia; approfondita conoscenza dei fondali marini e lacustri della regione, della loro morfologia, delle caratteristiche della fauna e della flora nonché degli eventuali reperti archeologici in essi presenti, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.

A tale scopo le organizzazioni didattiche si avvarranno della collaborazione delle organizzazioni ambientaliste.

art. 6 (Autorizzazione)

L'apertura di un centro d'immersione subacquea e di un centro di addestramento subacqueo nonché l'esercizio delle relative attività sono subordinati all'iscrizione in appositi registri regionali per comunitarie legalmente costituite, in possesso industria, artigianato e agricoltura. (omissis)...

Le regioni rilasciano l'autorizzazione all'apertura ed all'attività dei centri d'immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo alla persona fisica o alla società nella persona del legale rappresentante quando sussistono i seguenti requisiti:

essere dotati di una sede appropriata nella località dove si opera;

essere in possesso di attrezzature tecnologiche specifiche per le attività autorizzate; le attrezzature e apparecchiature per le immersioni messe a disposizione degli allievi e dei subacquei già in possesso di brevetto dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento.

essere in possesso di idonee dotazioni di primo soccorso, nonché assicurare un percorso di sicurezza e di emergenza tramite collegamento con una struttura sanitaria nella quale sia presente un medico rianimatore;

aver stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzo dallo svolgimento delle attività dei centri.

Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare norme transitorie volte a salvaguardare le attività di centri di immersione e di centri di addestramento subacqueo già esistenti.

Le regioni revocano le autorizzazioni di cui al comma 3, qualora si verificino inadempienze rispetto ai requisiti di cui al medesimo comma, ovvero nel caso in cui nello svolgimento delle predette attività si riscontrino violazioni delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

art. 8 (Associazioni senza scopo di lucro)

Le regioni istituiscono l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

L'art. 14, comma 4, definisce guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore nell'addestramento di singole persone o gruppi di persone e li accompagna in immersione, anche in modo non esclusivo e non continuativo.

Nell'ipotesi, quindi, in cui la guida provochi un danno con un suo specifico comportamento, risponderà del danno per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., come qualunque altra persona che cagioni un danno ad un'altra, ovvero per responsabilità contrattuale nel caso in cui si ravvisi la violazione di un obbligo contrattuale. E' più interessante invece valutare se la guida possa rispondere o meno di un danno causato da una sua omissione.

